Ist. n. 7 dep. 12/10/2026

N. 683/2025 R.G.E.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. che rappresenta come l'aggiudicatario non abbia versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

DICHIARA la decadenza dell'aggiudicatario;

DISPONE la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;

DISPONE che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene al medesimo prezzo;

INVITA il professionista delegato, qualora il fondo spese residuo risulti insufficiente a sostenere le nuove spese di pubblicità, a presentare istanza per l'integrazione;

DISPONE che, nel caso di cui all'art. 587 ultimo periodo c.p.c. il professionista delegato provveda a richiedere all'aggiudicatario la differenza ivi indicata.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 14/10/2026

Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci

Firmato Da: CARLO STEFANO BOERCI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3bb8b6654e6b06ff07ec86e38cede0b5